



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 1-2019
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

27



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIV – n. 1-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrineditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrineditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di ‘Giurisprudenza e legislazione penale’ di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in primo luogo, la sentenza Sez. pen. I, sentenza 12 giugno 2019, n. 40418, in tema di associazione mafiosa e forza intimidatrice derivante dal fattore religioso. Ritiene la Suprema Corte che qualora venga contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di soggetti che fanno parte di un gruppo religioso, la forza intimidatrice ai danni di altri membri della comunità non può ravvisarsi in quella proveniente dal vincolo associativo proprio di quest’ultima in rapporto a minacce di sanzioni tipicamente connesse a regole religiose liberamente conclamate ed accettate dai suddetti membri. Il principio viene affermato con riguardo ad associazione configurata come operante nella struttura dell’Istituto Culturale Islamico, allo scopo di imporre nell’ambito della comunità islamica milanese il controllo egemonico su tutti gli esercenti attività di macelleria con vendita di carne proveniente da animali macellati secondo i riti islamici; in particolare la Corte Suprema ha rilevato che la pressione psicologica che contraddistingue l’associazione di stampo mafioso non poteva coincidere con quella proveniente dal suddetto istituto con la minaccia di messa al bando degli infedeli.

Va ricordato che l’art. 416 bis c.p. definisce, al terzo comma, l’associazione di tipo mafioso nell’ipotesi in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano sia per commettere delitti sia per compiere una serie di attività (lecite o illecite) tassativamente indicate dalla norma.

La definizione normativa del metodo mafioso ruota, pertanto, attorno all’elemento della forza d’intimidazione del vincolo associativo; la capacità intimidatrice è la cifra identificativa del sodalizio, ne caratterizza l’attività e determina le situazioni di assoggettamento e omertà, strumentali al perseguimento dei fini dell’associazione.

Ciò che contraddistingue un sodalizio di tipo mafioso rispetto ad un’associazione per delinquere “pura” è, dunque, dal lato attivo, l’utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo; dal lato passivo, la condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano. In sintesi, i due termini si pongono in rapporto, rispettivamente, di causa ed effetto.

La fattispecie delineata dall’art. 416 bis c.p. è, in effetti, costruita attorno alla descrizione del metodo mafioso, che deve esserci, e come tale deve esse-

re percepito e vissuto: di questa consapevolezza non sembrano essere sempre perfettamente consapevoli le decisioni della giurisprudenza e le riflessioni della dottrina sul tema, oggi attente a darne una ragionata applicazione a nuove realtà criminologiche, delle “mafie straniere”, dell’espansione delle mafie “storiche” in aree di non tradizionale radicamento, nonché delle mafie autoctone.

Prendendo le mosse dalla forza d’intimidazione del vincolo, conviene anzitutto provare a chiarirne i contenuti: essa consiste nella “quantità di paura che una persona (fisica o giuridica) è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della sua predisposizione ad esercitare sanzioni o rappresaglie [... in una] fama tale da porre i terzi in una condizione di assoggettamento e omertà”; ancora, nell’ “intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione”.

Tali definizioni legano la capacità intimidatrice alla storia dell’associazione: l’attitudine a incutere timore è una qualità ottenuta “sul campo”, in ragione dell’attività illecita esercitata da parte del sodalizio. Dietro un’associazione di tipo mafioso si colloca un “precedente sodalizio criminoso indifferenziato”; in tale prospettiva, non è cioè possibile che un nucleo criminale di “nuova” formazione presenti da subito i tratti della consorteria mafiosa: a tal fine, è necessario un periodo di “gavetta”, nel corso del quale far nascere e maturare – attraverso la commissione di atti di violenza o minaccia – la fama criminale necessaria per innescare la richiesta forza intimidatrice.

Ed è proprio una siffatta fama che consente alle associazioni mafiose di “incutere timore per la loro stessa esistenza” e giustifica la connotazione del sodalizio in termini di “attualità criminosa”. Ne deriva che, una volta acquisita tale attitudine, non occorre un ricorso costante e quotidiano ad atti d’intimidazione: a un certo punto, l’associazione mafiosa – divenuta effettivamente tale – può, per così dire, vivere di rendita, contando sulla percezione di timore ormai diffusa nella popolazione.

Queste considerazioni sono state espresse anche dal Primo presidente della Corte di Cassazione che, sollecitato a disporre un intervento delle Sezioni Unite per far luce in materia di applicabilità dell’art. 416 bis c.p. alle “mafie al nord”, non ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale tale da potersi comporre solo attraverso un pronunciamento del massimo organo della nomofilachia, piuttosto prendendo atto che “il panorama giurisprudenziale complessivamente considerato sembra convergere nell’affermazione di principio secondo cui “l’integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti”.

In termini teorici, l'espresso principio di diritto si colloca nell'alveo di un robusto e condivisibile orientamento dottrinale che tende a configurare il delitto di associazione di tipo mafioso quale reato associativo "a struttura mista", ossia bisognoso per il suo perfezionamento di un *quid pluris* rispetto al solo dato organizzativo pluripersonale, elemento aggiuntivo identificato, appunto, nel concreto riscontro di un dispiegarsi effettivo della forza di intimidazione; con ciò segnando una marcata differenza dal modello di reato associativo "puro", suscettibile di perfezionarsi alla sola presenza di un'organizzazione diretta a commettere reati.

Nonostante questa autorevole presa di posizione, non mancano tuttavia voci dissonanti sia in dottrina che nella stessa giurisprudenza di legittimità che, anziché richiedere la prova circa l'esteriorizzazione del metodo mafioso da parte del gruppo, sono inclini a considerare sufficiente, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., uno sfruttamento (anche solo) meramente potenziale della capacità intimidatrice del sodalizio.

La questione non è di poco conto, perché – come è noto – l'art. 7 e l'interpretazione che ne dà la Corte europea integrano i parametri di legittimità delle norme nazionali. Ecco allora che la conformità dell'art. 416-bis alla "tas-satività europea", così legata all'"*interprétation donnée par les tribunaux*" e alla prevedibilità degli esiti giudiziari, potrebbe essere oggetto di valutazione della Corte di Strasburgo, con tutte le possibili, delicate implicazioni che un giudizio di difformità potrebbe sviluppare sull'assetto e sull'applicazione del diritto interno.

Tutto ruota attorno, com'è noto, a quale valenza semantica si vuole attribuire alla locuzione "si avvalgono": se la si considera nel senso statico e meramente potenziale – gli associati possono anche intendere di avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo –, ovvero nel senso dinamico indiziato dall'indicativo presente della formulazione letterale, dacché di tale forza occorre necessariamente servirsi per dare seguito al programma dell'associazione: presentandosi il sodalizio mafioso «non tanto come un'associazione per delinquere, ma addirittura come una associazione che delinque».

Volendo riassumere i termini del dibattito, è noto che, in ordine alla questione se sia sufficiente che l'associazione si ponga quale fine l'esercizio del metodo mafioso, ovvero se sia necessaria, per la punibilità, l'effettiva utilizzazione dello stesso, si contrappongono due diversi orientamenti in materia, il cui scarto è mitigato da un orientamento generalmente definito "intermedio".

Secondo la prima ricostruzione l'art. 416 bis c.p. configurerebbe un reato associativo puro: ciò in ossequio ad un'interpretazione tarata sull'intenzione storica del legislatore del 1982 che, avendo di mira le peculiarità del fenomeno mafioso, ha optato per una fattispecie "a tutela anticipata". In questa prospetti-

va, l'uso della capacità di incutere timore diviene, allora, carattere dell'associazione, per così dire, in action, modalità tipica della sua azione, come percepibile a livello sociale; non necessaria, tuttavia, per la sua esistenza.

Nell'ambito del medesimo indirizzo si iscrive anche chi sottolinea l'esigenza politico criminale di non frustrare le potenzialità applicative della fattispecie, che, soprattutto di fronte alle organizzazioni criminali più temute, risulterebbe non contestabile nei casi in cui il sodalizio non abbia la necessità in concreto – per il conseguimento, ad esempio, di un appalto – di ricorrere all'effettivo uso della forza; di talché sarebbe preferibile accontentarsi della mera intenzione di sfruttare le potenzialità intimidatorie dell'associazione. In breve, la tesi della capacità di intimidazione “potenziale” interpreta il verbo coniugato all'indicativo presente “si avvalgono” nel senso di “sono in condizione di avvalersi”.

La tesi sopra descritta è criticata da quanti ritengono che, in spregio al discrimen delineato dai giudici di legittimità a seconda del sotto-tipo criminologico individuato -ossia tra la “neoformazione associativa” insediata in area non tradizionale che però vanti una filiazione diretta con una “casa madre” di tipo mafioso ben radicata nel territorio d'origine, e la neoformazione che si ponga, invece, come formazione “autoctona”-, l'art. 416 bis tipizza in ogni caso un'associazione a struttura mista in cui, ai fini della punibilità, si rende necessaria un'esteriorizzazione effettiva e concretamente tangibile del “metodo mafioso”, quale forma di condotta positiva richiesta dall'uso del termine “si avvalgono” di cui all'al secondo capoverso della disposizione.

Dunque, secondo tale condivisibile orientamento interpretativo, l'elemento che diversifica il delitto di associazione mafiosa dall'associazione per delinquere semplice va, appunto, individuato nel «metodo utilizzato, consistente nell'avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell'organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. L'associazione si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere semplice». Il metodo mafioso costituisce, infatti, lo strumento attraverso cui il sodalizio persegue gli obiettivi illeciti indicati dalla norma, sicché nel disegno normativo lo stesso è sempre, né potrebbe essere altrimenti, un “segno di esteriorizzazione”.

Tale orientamento, più aderente alla lettera della legge e quindi maggiormente in sintonia con il principio di stretta legalità, considera necessario l'effettivo utilizzo della forza di intimidazione dell'associazione. L'uso dell'in-

dicativo da parte del legislatore non consentirebbe, infatti, di dare rilevanza a mere proiezioni programmatiche del sodalizio, come sarebbe stato invece possibile qualora si fosse usata la diversa locuzione “intendono valersi”. Quindi “la formulazione letterale non consente di prescindere dall’esistenza della forza intimidatrice e dalla sua utilizzazione”. Forza intimidatrice e condizioni di assoggettamento sarebbero, dunque, elementi oggettivi della fattispecie. In tal modo l’art. 416 bis c.p. si collocherebbe tra i reati associativi a struttura mista “per i quali la legge richiede non solo l’esistenza di un’associazione, ma anche la realizzazione o un inizio di realizzazione del programma criminoso”. L’associazione mafiosa, in questa prospettiva, si strutturerebbe più che come un’associazione per delinquere, come un’associazione che delinque, per la cui configurabilità è indispensabile il concreto esercizio da parte degli associati della forza di intimidazione; pur non richiedendo l’effettivo conseguimento del programma associativo, la fattispecie richiederebbe una manifestazione all’esterno di atti dimostrativi della forza intimidatrice.

Questa chiave di lettura – a tratti incompatibile con la teorizzazione di una mafia silente – è, d’altronde, l’unica che consenta di tradurre in un fatto empiricamente percepibile il c.d. metodo mafioso, elemento normativo-sociale che appare dotato di una forte carica di indeterminatezza, mantenendo la norma entro il solco dei principi di tassatività e materialità del fatto di reato.

Breve, la configurazione dell’associazione di tipo mafioso come reato associativo a struttura mista, spostando il baricentro dell’incriminazione sullo sfruttamento effettivo della forza intimidatrice scaturente dal vincolo, è da preferire, in quanto unica impostazione ermeneutica in grado di conciliarsi con i principi di stretta legalità, di tipicità, di offensività, di materialità e di proporzionalità della risposta sanzionatoria –giacché, esigendo un più impegnativo onere probatorio in ordine alla carica lesiva del sodalizio, esalta il maggior disvalore insito nella più rigorosa forbice edittale dell’art. 416 bis rispetto a quella prevista per l’associazione a delinquere “pura”-.

Questa impostazione trova conferma nella posizione della Consulta (Corte cost., sentenza n. 48 del 2015), secondo la quale “caratteristica essenziale è la specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso...”. Con questi assunti, la Corte Costituzionale valorizza il rapporto tra forza di intimidazione e condizione di assoggettamento e di omertà in termini di causa-effetto offensivo e consente una corretta valutazione dello stesso requisito della potenza intimidatrice propria del vincolo mafioso, riassumendone i caratteri identitari. Non la

minaccia di un pregiudizio in senso lato, né di un generico pregiudizio “fisico”. Piuttosto, quel potere di supremazia violenta, che sta nella violenza sanguinaria, “regolarmente” capace – nell’esperienza umana – di ridurre al governo del consorzio criminale l’ordine dei rapporti interni alla collettività (assoggettamento); sì da lasciar apparire vano ed inutile, e finanche svantaggioso, riferirsi all’inerme apparato protettivo dell’autorità statale (omertà).

A ben vedere, la tesi che enfatizza la mera capacità di intimidazione “potenziale” del sodalizio di tipo mafioso non può essere accolta neppure se si dovesse aderire a quella ricostruzione dell’art. 416 bis quale fattispecie di pericolo: come è stato efficacemente osservato, anche ad ammettere che l’attribuzione di tale natura sia esatta, ciò non spiegherebbe alcun effetto sugli elementi della fattispecie – quali la forza di intimidazione –, destinati necessariamente a trovare concreta e attuale manifestazione ai fini della sussistenza del reato. Una cosa è dire che la consumazione del reato può anche non implicare il danno all’interesse tutelato; altra è che possano anche non sussistere tutti gli elementi del reato.

In definitiva, se si vuole davvero rimanere fedeli – al di là di comode scorciatoie probatorie di tipo presuntivo – ai vincoli imposti dal ricorso al modello del reato associativo a struttura mista, sembrerebbe allora non residuare altra possibilità se non quella di recuperare, con limitato riferimento ai contesti ambientali tradizionalmente immuni dal controllo mafioso del territorio, l’impostazione ricostruttiva di chi, con più generale riferimento ai contesti territoriali di tradizionale radicamento, aveva ritenuto necessario il compimento di specifici atti di sfruttamento della forza di intimidazione. Nel preciso senso che, nei “contesti immuni”, il metodo mafioso assume una marcata caratterizzazione evolutiva o in fieri, come il condensato o la risultante finale di una pregressa serie di reiterati atti di intimidazione e violenza. Fermo restando che la verifica probatoria dell’intervenuto ‘distacco’ di una capacità intimidatrice autonoma, di difficilissima e incerta individuazione se proiettata su scala macrosociale, risulta comparativamente più agevole (e plausibile) se tarata su microcontesti socioeconomici (per esempio, il settore della movimentazione terra, quello della grande distribuzione, e così via).

E del resto, il pesante carico sanzionatorio connesso ad un’imputazione per 416 bis trova la sua giustificazione sostanziale, in linea con le pretese avanzate dal principio di materialità-offensività, solo nell’ottica di un effettivo riscontro degli estremi tipici dell’agire mafioso, senza cedimenti dettati da pur comprensibili obbiettivi politico-criminali.

Aderendo alla tesi dell’associazione a struttura mista, si riduce invero la possibilità di cadere in equivoci allorquando si parla del controverso concetto di “mafia silente”.

Muovendo dalla premessa che è sempre necessario, ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso, che l'organizzazione abbia raggiunto una sufficiente "fama criminale", derivante da una pregressa attività di sopraffazione e di violenza con finalità, per l'appunto, intimidatoria, ne deriva che, allorquando abbia raggiunto l'obiettivo di aver sviluppato intorno a sé uno stato di assoggettamento e di omertà diffuso, attuale e persistente, ciò consente di prescindere dall'attualità di atti di intimidazione.

In altri termini, proprio di fronte alle organizzazioni criminali più temibili può operarsi una sorta di scissione tra attualità dello sfruttamento della forza intimidatrice ed attualità degli atti di intimidazione: di talché, lungi dall'obliterare il requisito strutturale dell'effettiva utilizzazione del metodo mafioso, intanto si può prescindere dal ricorso alla violenza (o alla minaccia) proprio perché si sfrutta la forza di intimidazione già conseguita dal sodalizio.

Dunque se per le mafie "tradizionali", storicamente localizzate su un determinato territorio, è consentito prescindere dall'attualità degli atti di intimidazione, alle condizioni poc'anzi sottolineate, viceversa in presenza di agglomerati delinquenti autonomi che aspirino a divenire mafie "autoctone" è imprescindibile la verifica in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie, ed in particolare dell'"avvalersi" – non in potenza, bensì in atto – della carica intimidatrice derivante dal vincolo associativo che determina in un dato contesto sociale condizioni di assoggettamento e di omertà.

Resta da fare un cenno all'orientamento c.d. intermedio che, pur confermando la natura di reato associativo a struttura mista del delitto di associazione mafiosa, ne individua i requisiti di tipicità nell'esistenza di una originaria «carica intimidatoria autonoma», iscritta per così dire nel genoma dell'associazione, e nella «corrispondente diffusa propensione al timore nei confronti del sodalizio»: un «assoggettamento primordiale» (o «generico») che costituirebbe il riflesso esterno dell'intimidazione diffusa che l'associazione di per sé sprigiona.

Secondo questo punto di vista, carica intimidatrice autonoma e diffusa propensione al timore costituirebbero due facce della stessa medaglia: condizioni "disgiuntamente necessarie" e "congiuntamente sufficienti" perché sia integrata la tipicità del metodo mafioso. Se questo schema teorico ha il merito di preservare il nesso di reciprocità tra capacità intimidatrice e diffusa propensione al timore, non può tuttavia esserne condivisa la tendenza a ritenere che la fama criminale goduta dal sodalizio nel contesto di riferimento si traduca ipso facto in assoggettamento ed omertà ambientale. Quest'opzione ricostruttiva, incline a valorizzare la fama criminale non come dato empiricamente dimostrato ma come mero fenomeno mediatico-sociologico, finisce infatti per prescindere dalla necessaria correlazione eziologica tra prassi mafiosa e as-

soggettamento, riproponendo le stesse controvertibili conclusioni cui perviene la tesi della capacità intimidatrice meramente potenziale.

Lungi dal polarizzarsi sul piano delle intenzioni (pur supportate da un apparato organizzativo che le renda serie) la fattispecie delineata dall'art. 416-bis è in realtà costruita, nella descrizione del metodo mafioso, come una rete di effettive derivazioni causali che, oltretutto, non si muovono solo sul piano degli accadimenti materiali, intesi come veri e propri fenomeni socio-economici, ma anche della psicologia sociale: la forza di intimidazione, oltre che esserci (pur in forme che possono escludere manifestazioni palesi e ripetute), deve essere compresa e vissuta dai suoi destinatari come produttiva di veri e propri "effetti psicologici che si producono all'esterno della realtà associativa di mafia e di camorra". Coloro che la subiscono ne vengono condizionati al punto di omettere non solo reazioni istituzionali (componendo, a grandi linee, l'area dell'omertà) ma anche di contrastare, esercitando diritti e prerogative, l'infiltrazione e la definitiva affermazione delle associazioni, che in tal modo finiscono col non trovare contrapposizioni.

Per quanto si possa – anzi, si debba – estendere il significato di "forza di intimidazione", nel senso di ritenere inessenziali manifestazioni attuali e tangibili di sopraffazione, ciò non può portare a escludere la necessità che popolazioni (o almeno categorie di soggetti) siano condizionate dall'incombere di un sodalizio di cui avvertono una presenza intimidatrice, la quale può derivare – come è noto – anche da una (pur latente) "fama criminale" del gruppo. È quindi corretto specificare, come sovente avviene, che la "forza di intimidazione" tende a presentarsi, quando sfrutta una reputazione criminale già acquisita, come una "capacità di intimidazione", ma deve essere chiaro che detta capacità si deve radicare nella diffusa consapevolezza di un rischio immanente di esibizioni di una forza già collaudata.

Volgendo lo sguardo ai più recenti approdi giurisprudenziali in materia di *metodo mafioso*, va ricordata la sentenza della Corte di Cassazione n. 24535 del 10.4.2015 e quella in pari data n. 24536, il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) introdotto dalla legge 13.9.1982 n. 646 "è stato concepito – e soprattutto normativamente caratterizzato – in funzione di un'associazione di tipo mafioso a sottolineare che la mafia storica siciliana, era soltanto il tipo o l'archetipo di un reato chiaramente e decisamente applicabile ad ogni associazione delinquenziale che ne riproducesse le caratteristiche strutturali essenziali (Cass. 5.5.2010, n. 24803)". Il dato, del resto, continua la sentenza n. 24535/2015, "viene ribadito in modo quanto mai chiaro dal fondamentale comma 3 della disposizione, che proprio nel delineare le indefettibili caratteristiche strutturali che l'associazione deve possedere qualifica ancora l'associazione punibile ex art. 416 bis c.p. come di tipo mafioso.

Infine l'art. 416 bis, ult. co., prevede che il reato valga anche nei confronti della camorra e delle altre associazioni comunque localmente denominate". La stessa sentenza ha chiarito che la giurisprudenza della Cassazione ha *"da tempo legittimato l'applicazione del reato in esame ad associazioni di tipo mafioso diverse da quelle storiche italiane, anche a matrice straniera (v. ad es. Sez. 6, n. 35914 del 30.5.2001) enunciando il principio secondo cui il modello di reato in esame è configurabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività, a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà (Sez. 6, 13.12.1995, Abo El Nga Mohamed)." In altra pronuncia (la n. 24535/15) la Cassazione richiamando il precedente del 12.6.1984 n. 713 ha chiarito che nello schema normativo previsto dall'art. 416-bis c.p. rientrano, oltre le grandi e tradizionali mafie, anche le nuove e piccole associazioni di mafia disancorate dalle mafie storiche radicate sul territorio le quali, anche se sono composte da poche persone e non hanno un esteso controllo sociale e territoriale, rientrano nell'espressione *"di tipo mafioso"* se si avvalgono di metodi mafiosi e quindi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà. In definitiva, secondo la Cassazione, l'associazione mafiosa è quella che, qualunque ne siano l'origine e la struttura, usa, o intende usare, la forza di intimidazione il cui timore suscita all'esterno un clima di assoggettamento e omertà come conseguenza di una *"fama criminale"* consolidatasi in forza di precedenti atti di violenza e sopraffazione. In una precedente sentenza (n. 44315 del 12.9.2013, Cicero) la Cassazione, nello spiegare lo stesso concetto che l'associazione mafiosa è tale se ha conseguito in concreto nell'ambiente nel quale essa opera una effettiva capacità di intimidazione, aveva affermato che la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. La violenza e la minaccia, quindi, non costituiscono modalità con cui deve sempre manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e di sudditanza psicologica e gli atteggiamenti omertosi possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere. Più recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito che la forza di intimidazione può esplicarsi in un limitato territorio o settore (sentenza n. 1586 Sezione II dep. 21.7.2017, Pau) e che non è necessario il controllo di una determinata area*

territoriale ma sono sufficienti specifiche condizioni di omertà e non una omertà immanente e permanente (sentenza n. 2158 Sezione II dep. 8.11.2017, Bivol Pavel). Quest'ultima sentenza richiamando le due sentenze n. 24535/15 e 24536/15 ha escluso che il riflesso esterno della forza intimidatrice debba tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale, e ha affermato che ai fini della configurabilità del reato non è necessaria *“la presenza di un’omertà immanente e permanente, ma è sufficiente che la forza intimidatrice autonoma del sodalizio sia in grado di ingenerare specifiche condizioni di omertà”*. La Cassazione nella sentenza n. 24535/15 ha pure affermato che il termine intimidazione ricomprende ogni espressione di forza, anche quella volta a limitare le condizioni economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Questa interpretazione risponde al significato letterale del termine intimidire che rappresenta lo stato di chi, anche se non prova un vero e proprio sentimento di paura, è intimidito appunto perché è costretto a determinarsi in modo diverso rispetto a quello che avrebbe scelto nel proprio interesse, *“a desistere da un’azione, anche giusta”*. Nella sentenza Teardo n. 11204 del 10.6.1989, già era detto che *“l’attività intimidatrice può estrinsecarsi attraverso la minaccia dell’esclusione dalle gare di appalto se non ci si fosse adeguati alla pretesa”* sicché ai soggetti passivi del reato *“non era lasciata alcuna alternativa al preciso dilemma o pagare o essere esclusi dagli appalti con gravi conseguenze per la sopravvivenza delle loro imprese”*. Era altresì spiegato che *“fra le possibili ritorsioni che portano a una condizione di assoggettamento e alla necessità dell’omertà vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare. A tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verificino ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio e all’omertà. Deve quindi ritenersi non necessaria ai fini della configurabilità dell’associazione mafiosa un’omertà immanente e permanente ma basta che la forza intimidatrice dell’associazione sia in grado di ingenerare specifiche condizioni di omertà”*. La più recente sentenza Sez. II n. 24851 del 4.4.2017, Garcea ha ribadito che *“laddove la carica intimidatrice sia – per scelta criminale – diretta al controllo di realtà economiche ben determinate (...) non è necessaria la prova che l’impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione”* e che *“la permeabilità del contesto sociale all’uso strumentale dell’intimidazione mafiosa è una variabile fortemente condizionata dal più o meno spiccato senso civico e dallo sviluppo di un adeguato livello di legalità che portano ad un inevitabile scollamento tra l’obiettiva espressione intimidatoria dell’associazione e l’effettiva penetrazione sociale, sicché il postulato di una necessaria incisione della realtà in termini macroscopici non appare*

rispondente ai parametri di concreta offensività della fattispecie". Anche la sentenza Sez. VI n. 57896 del 26.10.2017, Fasciani, in materia di mafie "non storiche" e "non tradizionali" ha affermato il principio che "la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale". Per quanto riguarda l'esteriorizzazione della forza di intimidazione senza condotte violente la Cassazione (Sezione VI n. 41722 del 13.6.2017, Vicidomini) interessandosi di un gruppo criminale derivato da un clan mafioso originario ha richiamato "l'indirizzo interpretativo maggioritario e più consolidato per il quale, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., occorre che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva" e ha ribadito che "per integrare il delitto di associazione mafiosa è necessaria, oltre alla sussistenza del vincolo associativo, un'attività esterna obiettivamente riscontrabile e concretamente percepibile", affermando che la "capacità di intimidazione non presuppone necessariamente il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell'associazione o dei singoli partecipi" "ben potendo quest'ultima esplicitarsi, tuttavia, anche con il compimento di atti che siano non violenti, ma espressione della esistenza attuale della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo" (cd. prestigio criminale). La Corte di Cassazione ha ritenuto "ragionevole affermare, soprattutto per i gruppi criminali di nuova formazione" che "i comportamenti diretti a costruire la capacità d'intimidazione al sodalizio, a strutturare il prestigio criminale, a far "intendere e percepire" alla comunità la esistenza della forza intimidatrice" si collocano, "conforme a quanto si afferma anche in dottrina, in una fase antecedente (e, quindi, esterna) rispetto al momento in cui si configura l'associazione criminale mafiosa" da un lato ritenendo "necessaria ai fini della configurazione del reato la prova che il sodalizio, in quanto fluido o di nuova formazione, sia già titolare di una capacità di intimidazione attuale ed obiettivamente percepibile" e, dall'altro, precisando che, "fino al momento in cui non vi sia la prova dell'acquisizione di tale capacità, anche il compimento di singoli atti di violenza o minaccia si collocano all'esterno della fattispecie incriminatrice". Nella sentenza Barba (Cass. Sez. VI n. 50064 del 16.9.2015) è ribadito che "In tema di associazione per delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen.

ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti” e nella sentenza Paletta (Cass. Sez. VI n. 34874 del 15.7.2015) è pure ribadito che *“Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., è necessario che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente nel quale essa opera, e sia pure limitatamente ad un determinato settore, un’effettiva capacità di intimidazione”*. Anche le recenti sentenze PG in proc. Pesce (Sez. I n. 55359 del 17.6.2016), Milite (Sez. VI n. 27094 dell’1.3.2017) e Cataldo (Sez. II n. 24850 del 28.3.2017) pronunciandosi, rispettivamente, la prima a proposito di una diramazione associativa costituita fuori dal territorio di origine e le altre due a proposito di associazioni di tipo mafioso di nuova formazione, hanno affermato che è imprescindibile la verifica in concreto della manifestazione all’esterno del metodo mafioso, di una reale capacità di intimidazione, effettivamente e obiettivamente riscontrabile, presupposto costitutivo della fattispecie.

Va pure rilevato che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, chiamato a pronunciarsi sulla necessità di rimettere la questione dell’estrinsecazione del metodo intimidatorio all’attenzione delle Sezioni Unite, in data 28.04.2015 ha evidenziato l’assenza di un contrasto poiché nelle sentenze ritenute esplicative del contrasto in realtà poteva desumersi il seguente principio condiviso: *“l’integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti* (così, tra le altre Sez. 1 nr. 25242 del 16.05.2011, Rv. 250704)”. Secondo il Primo Presidente il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. ha natura di reato di pericolo, ma comunque la forza di assoggettamento del gruppo deve essere, pur nella sua potenzialità, percepita all’esterno.

E su questa scia la Corte di Cassazione con le sentenze nr. 1483/2015 e 1484/2015 (ric. Nesci e Albanese), depositate in data 6.8.2015, ha affermato che *“in mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità dell’associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si sia accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo”*. Quanto alla condizione di assoggettamento e omertà che è necessaria per completare la configurabilità dell’associazione di stampo mafioso, la Cassazione con la menzionata sentenza n. 24535/15, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che per la sua sussistenza: *“non*

è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di succubanza, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; e che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all'integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; e pure che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria – denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria – non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi". La Cassazione nella stessa sentenza n. 24535/15 ha quindi formulato il seguente principio di diritto: *"Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio".*

Ed ancora, va segnalata Sez. pen. I, 26 giugno 2019, n. 45957, che, in una dimensione antitetica al principio costituzionale di offensività, ritiene che costituisce un'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura che utilizzava la gestione di un blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone.

Particolarmente interessante è poi Sez. pen. III, sentenza 30 aprile 2019, n. 27652, secondo la quale l'art. 3 c.p. sancisce il principio dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservarla. La rilevanza della disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico

interno o dal diritto internazionale e implicano che le tradizioni religiose di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possano essere praticate solo fuori dall'ambito di operatività della norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché la tutela penale riguardi materie di rilevanza costituzionale, come la famiglia, che la legge fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 cost.), uguaglianza che costituisce pertanto un valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignità della persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti (nella specie, il ricorrente, un marocchino imputato del reato di cui all'art. 572 c.p. per maltrattamenti nei confronti della moglie, aveva basato la propria tesi difensiva sul fatto che i coniugi erano portatori di cultura, religione e valori differenti da quelli italiani, tali da influire sotto il profilo sia della gravità del reato che dell'entità della pena e sulla sussistenza delle attenuanti generiche).

Infine, vengono riportate Sez. pen. I, sentenza 14 maggio 2019, n. 30874, che riconferma una giurisprudenza consolidata secondo cui il giudizio prognostico di cui all'art. 164, primo comma, c. p., può essere fondato unicamente sulle circostanze di cui all'art. 133 dello stesso codice, tra le quali non può farsi rientrare quella costituita dai convincimenti religiosi del colpevole, e Sez. pen. III, sentenza 28 maggio 2019, n. 35479, la quale precisa che l'unico disvalore represso dall'art. 328 c.p. è la mancanza di un atto d'ufficio a rilevanza esterna e che le inadempienze interne all'organizzazione della Magistratura integranti la violazione di meri doveri di servizio che non si riflettono all'esterno possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare. Su queste basi, si afferma che l'atto di ufficio previsto dall'art. 328 c.p. deve essere un atto da compiersi senza ritardo, vale a dire un atto indifferibile destinato a fronteggiare un'emergenza di natura oggettiva e rappresentativa di una sostanziale urgenza, che verrebbe vanificata dal diniego dell'atto dovuto, il magistrato che si è rifiutato di tenere non poche udienze per la trattazione di cause a lui assegnate, lamentando la presenza in aula del solo crocifisso e l'assenza dei simboli di altre confessioni religiose, ed in particolare della menorah ebraica, e la violazione del principio di laicità dello Stato, non emergendo elementi indicativi dell'indifferibilità di tali udienze. Dunque, non commette il delitto di cui all'art. 328 c.p., mancando la cd. materialità del reato, qualora le udienze da lui disertate si siano ugualmente svolte, nel rispetto integrale del calendario programmato, a cura di altri magistrati, designati all'uopo dal capo dell'Ufficio per sostituire il collega assente: la condotta di quest'ultimo si è riverberata esclusivamente sull'organizzazione interna dell'Ufficio giudiziario e non sull'attività, di rilevanza esterna, diretta a garantire il cd. servizio giustizia.

Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 30 aprile 2019, n. 27652

**Principio di obbligatorietà della legge penale – Tradizioni religiose –
Rilevanza – Insussistenza**

L'art. 3 c.p. sancisce il principio dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservarla. La rilevanza della disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale e implicano che le tradizioni religiose di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possano essere praticate solo fuori dall'ambito di operatività della norma penale.

Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 14 maggio 2019, n. 30874

Sospensione condizionale della pena – Giudizio prognostico di astensione da commettere delitti – Rilevanza del convincimento religioso – Insussistenza

Il giudizio prognostico di cui all'art. 164, primo comma, c. p., può essere fondato unicamente sulle circostanze di cui all'art. 133 dello stesso codice, tra le quali non può farsi rientrare quella costituita dai convincimenti religiosi del colpevole. (Fattispecie in tema di sospensione condizionale concessa a soggetto aderente al movimento dei «Testimoni di Geova»).

Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 28 maggio 2019, n. 35479

Rifiuto o omissione di atti d'ufficio – Mancata celebrazione delle udienze per ragioni religiose – Insussistenza della materialità del fatto

Ritenuto che l'unico disvalore represso dall'art. 328 c.p. è la mancanza di un atto d'ufficio a rilevanza esterna e che le inadempienze interne all'organizzazione della Magistratura integranti la violazione di meri doveri di servizio

che non si riflettono all'esterno possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare; e ritenuto che l'atto di ufficio previsto dall'art. 328 c.p. cit. deve essere un atto da compiersi senza ritardo, vale a dire un atto indifferibile destinato a fronteggiare un'emergenza di natura oggettiva e rappresentativa di una sostanziale urgenza, che verrebbe vanificata dal diniego dell'atto dovuto, il magistrato che si è rifiutato di tenere non poche udienze per la trattazione di cause a lui assegnate, lamentando la presenza in aula del solo crocifisso e l'assenza dei simboli di altre confessioni religiose, ed in particolare della menorah ebraica, e la violazione del principio di laicità dello Stato, non emergendo elementi indicativi dell'indifferibilità di tali udienze, non commette il delitto di cui all'art. 328 c.p., mancando la cd. materialità del reato, qualora le udienze da lui disertate si siano ugualmente svolte, nel rispetto integrale del calendario programmato, a cura di altri magistrati, designati all'uopo dal capo dell'Ufficio per sostituire il collega assente: la condotta di quest'ultimo si è riverberata esclusivamente sull'organizzazione interna dell'Ufficio giudiziario e non sull'attività, di rilevanza esterna, diretta a garantire il cd. servizio giustizia.

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 12 giugno 2019, n. 40418**

Associazione mafiosa – Forza intimidatrice del vincolo religioso – Rilevanza – Limiti

Qualora venga contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di soggetti che fanno parte di un gruppo religioso, la forza intimidatrice ai danni di altri membri della comunità non può ravvisarsi in quella proveniente dal vincolo associativo proprio di quest'ultima in rapporto a minacce di sanzioni tipicamente connesse a regole religiose liberamente conclamate ed accettate dai suddetti membri.

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 26 giugno 2019, n. 45957**

Associazione finalizzata all'incitamento per motivi religiosi – Uso di un blog – Sussistenza

Costituisce un'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura, quale quella di specie, che utilizzava la gestione di un blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone.